Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia
Ufficio territoriale di Montichiari

VERBALE ASSEMBLEA PER MODIFICHE STATUTARIE

L'anno 2022 il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 20.30 in via telematica, a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'assemblea Straordinaria dell'Associazione "RETE DI DAPHNE Organizzazione di volontariato o ODV" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche suppletive inerenti all'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Assume la presidenza la Sig.a Mariagrazia Savardi, la quale constatato e fatto constatare che ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto dell'associazione l'avviso di convocazione della presente assemblea, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, è stato inviato/trasmesso a tutti gli associati, a tutti gli amministratori e comunque a tutti i componenti gli organi statutari, con lettera inviata a mezzo mail il 06 maggio 2022 ed integrata in data 21 maggio 2022; - che ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto dell'Associazione le modifiche al medesimo statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria;

la Sig.a Mariagrazia Savardi presidente dell'assemblea chiama a fungere da Segretario la Sig.a Raffaella Delledonne.

La Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è regolarmente costituita e valida come da articolo 12 dello Statuto sociale;
- che i soci presenti risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

La Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare in seduta straordinaria e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle ore 21,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal Segretario.

la Presidente

Il Segretario

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di Registro, come da art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

**STATUTO ASSOCIAZIONE**

**"RETE DI DAPHNE" - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

Direzione provinciale di Brescia - Ufficio territoriale di Montichiari - Ufficio delle Entrate

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – *Costituzione, durata e sede*

È costituita l'Associazione denominata "RETE DI DAPHNE Organizzazione di volontariato o ODV", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L' Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Iseo (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

### ART. 2 – *Statuto*

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

### ART. 3 – *Finalità e attività di interesse generale.*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a), i), p), q), w), v), dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

1) fornire sostegno alle donne e ai minori vittime di maltrattamento familiare ed extrafamiliare e di ogni forma di violenza, e alle donne che si trovano in una situazione di grave disagio psico-socio-economico.

2) svelare il fenomeno della violenza e del maltrattamento familiare ed extrafamiliare in qualunque modo siano attuati e di contribuire alla realizzazione ed alla promozione di interventi e di politiche sociali volte al contrasto e alla prevenzione di tali fenomeni

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

a) Istituire un Centro Antiviolenza dove accogliere le donne e iminori vittime di violenza e di maltrattamento familiare ed extrafamiliare o che vivono in una situazione di disagio e fornire loro sostegno e aiuto;
b) Realizzare studi e ricerche volti ad approfondire il fenomeno della violenza e del maltrattamento alle donne e ai minori in ogni sua manifestazione al fine di attuare progetti ed iniziative volte a

contrastare tali fenomeni;

c) Attuare iniziative culturali quali convegni, seminari, dibattiti ed altre forme di divulgazione volte ad informare sulfenomeno del maltrattamento e della violenza familiare ed extrafamiliare alle donne e ai minori;

d) Sensibilizzare l'opinione pubblica ad una riflessione sul fenomeno del maltrattamento e della violenza familiare ed extrafamiliare al fine di svolgere un'attività di prevenzione su tali fenomeni e promuovere cambiamenti culturali;

e) Fare attività di formazione sul problema della violenza e del maltrattamento familiare ed extrafamiliare alle donne e ai minori favorendo la conoscenza delle leggi e delle politiche che riguardano le donne;

f) Costituire un Gruppo di riflessione e di studio permanente sulla differenza di genere, sulla violenza ed il maltrattamento familiare ed extrafamiliare alle donne e ai minori, con uomini che condividano e aderiscano alle finalità dell'Associazione e al presente Statuto;

g) Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, su richiesta della donna, nel processo per violenza sessuale, molestie sessuali, maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento civile, penale od amministrativo che veda la donna come oggetto di violenza;

h) Contrastare la prostituzione e la tratta delle persone provvedendo all'informazione ed alla formazione sul fenomeno e costruendo reti di aiuto e solidarietà adeguate;

i) Sostenere attraverso raccolte fondi le strutture di accoglienza per donne vittime di violenza gestite dagli Enti aderenti all'Associazione;

j) L'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con lo Stato, con gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e Privati, nonché con Enti similari; può altresì instaurare rapporti con la Comunità Europea e divenire partner di progetti europei di contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e della prostituzione e tratta degli esseri umani.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal DL.gs.460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

## TITOLO II - ADERENTI

### ART. 4 – *Ammissione*

Sono soci/e dell'Associazione tutte le persone fisiche di età superiore ai quattordici anni compiuti, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione delle nuove aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessata ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo alle interessate.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socia/o può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull' istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

**ART. 5 – *Adesione e attività di volontariato.***

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per la/il socia/o.

L'adesione all'Associazione comporta per la/il socia/o il diritto di voto nell'assemblea; per i soci/socie minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

In particolare all'associata/o è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i/le soci/e vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutte/i le/i socie/i godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/lle propri/e associati/e o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dalla/i beneficiaria/i; l'Associazione può rimborsare al/la volontario/a solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

### ART. 6 – *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio/a si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.
L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne esclusa con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
La deliberazione è comunicata all'interessato/a entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.
Nel caso l'escluso/a non condivida le ragioni dell'esclusione, egli/ella, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

### ART. 7 – *Volontari/e e Assicurazioni Obbligatorie*

I/le volontari/e dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## TITOLO III – ORGANI

### ART. 8 – *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea delle/degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidente del Consiglio Direttivo;
d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

### ART. 9 – *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti/e gli/le aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti/e coloro che sono iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro degli associati.
Ciascun/a associato/a ha un voto.
È presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da una socia nominata dall'Assemblea.

Direzione provinciale di Brescia
Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Montichiari

## ART. 10 – *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei/lle destinatari/e, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei/lle soci/e.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

## ART. 11 – *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché della Presidente, della Vice Presidente e della Segretaria;
b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle associate, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza delle associate presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli/le amministratori/trici non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o alle dipendenti dell'Associazione.

Brescia
Direzione provinciale di Montichiari
Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale

**ART. 12 – Assemblea straordinaria**

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
c. la devoluzione del patrimonio;
d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli/lle associati/e e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli/lle associati/e presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli/lle associati/e e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli/lle associati/e presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli/lle associati/e sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o alle dipendenti dell'Associazione.

**ART. 13 – *Il Consiglio Direttivo***

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei/lle soci/e per la durata di tre anni. All'interno dei nove membri devono necessariamente figurare i rappresentanti di ogni sportello.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Presidente, una Vicepresidente e una Segretaria, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei/lle soci/e.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione della Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei/lle presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alla Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

La Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

### ART. 15 – *La Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

La Vicepresidente sostituisce la Presidente ogni qualvolta questa sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento della Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento della Presidente.

### ART. 16 – *La Segretaria del Consiglio Direttivo*

La Segretaria svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva la Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

### ART. 17 – *L'Organo di controllo*

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei/lle soci/e, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il/la suo/a Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

## TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

### ART. 18 – *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex* lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex* lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex* lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.
-

### ARTICOLO 19 – *Patrimonio, contributi e convenzioni.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando la Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza la Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

### ART. 20 – *Bilancio*

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico

e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex* lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

## ART. 21 – *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

## ART. 22 – *Libri Sociali Obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli/Le associati/e hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al/la richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 23 – *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i/le fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici, collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri/e componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### ART. 24 – *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i/Le soci/e o tra alcuni/e di essi/e e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

### ART. 25 – *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.